COMUNE DI OLGIATE OLONA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA, IL BENESSERE DEGLI ANIMALI E PER UNA MIGLIORE CONVIVENZA CON LA COLLETTIVITÀ UMANA

(TITOLO IV: CANI)

Perché un regolamento comunale che si occupi della tutela e del benessere degli animali

Sindaco, Giovanni Montano: Come ha scritto Gandhi, "*La grandezza di una nazione e il suo progresso morale si possono giudicare anche dal modo in cui tratta gli animali*".

Gli animali sono esseri senzienti, capaci cioè, di provare amore e sofferenza. Ogni atto che provoca loro dolore e crudele costrizione è dunque da rigettare e impedire.

Gli animali assumono un ruolo sempre più importante nella nostra società e nella nostra vita. Quasi la metà delle famiglie della Provincia di Varese vive con un animale d'affezione, ma la convivenza non sempre è facile e molti esseri subiscono ancora una condizione di maltrattamento e incuria.

È importante quindi, che l'Amministrazione comunale creda nella necessità di adottare tutti gli strumenti di tutela e rispetto verso gli animali, che rappresentano nella società umana una vera e propria "categoria debole", al fine di rendere concreta la speranza di un paese migliore dove convivano in pace tutti gli esseri viventi e per offrire alla nostra comunità un nuovo orizzonte di civiltà e benessere per tutti, anche per gli animali.

Assessore Ambiente, Luisella Tognoli: Le case del nostro paese sono abitate anche da molti amici a quattro zampe che gli Olgiatesi considerano come membri della famiglia, in una relazione amicale di scambievole affetto. E a ben vedere, con motivate eccezioni, l'idea di fondo di questo Regolamento Comunale è che "l'animale di compagnia" possa accompagnare il proprietario ovunque, senza ledere i diritti di nessuno.

L'intento è quello di migliorare la qualità della vita dei cittadini e dei loro amici animali, ai quali viene riconosciuta una dignità senza precedenti.

Un ringraziamento di cuore va al nostro Ufficio Tutela Animali, che vigila costantemente sugli animali e ha anche promosso numerose iniziative per incentivare la conoscenza e la sensibilizzazione verso il mondo a quattro zampe.

Grazie di cuore anche ai volontari e alle Associazioni, che quotidianamente si prodigano, avendo a cuore il tema dei diritti degli animali.

Comandante della PL e Responsabile Ufficio Tutela Animali, Alfonso Castellone: Dall'ultimo censimento risulta che sono quasi novecento i cani "olgiatesi" iscritti all'anagrafe canina, cioè una famiglia su cinque possiede un "amico a quattrozampe".

E siccome amare gli animali significa anche, rispettare l'ambiente e comportarsi con senso civico, ecco che diventa necessario ricordare alcune regole di comportamento che i possessori di cani devono osservare, sia per consentire al proprio animale di vivere al meglio secondo le proprie caratteristiche etologiche, sia per intraprendere un comune cammino nel segno della civiltà e dell'attenzione al prossimo.

Nell'ambito delle competenze comunali previste dalla legislazione vigente, il "*Regolamento per la tutela, il benessere degli animali e per una migliore convivenza con la collettività umana*" ha lo scopo di promuovere la salute pubblica, la tutela dell'ambiente con particolare riguardo alla componente faunistica, la tutela e il benessere degli animali, per favorire una corretta convivenza con la collettività umana.

Il Regolamento, approvato all'unanimità in Consiglio comunale il 2/5/2013 del. n.20, si apre all'art.3 con l'affermazione che il Comune di Olgiate Olona, riconoscendo agli animali la dignità di "esseri senzienti" contenuta nella Costituzione Europea sottoscritta dall'Italia:

a. promuove e sostiene iniziative e interventi che riguardino tutte le popolazioni animali presenti sul territorio, al fine di favorire la corretta relazione di convivenza fra uomo e animali e quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente;
b. riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche;
c. individua nella tutela degli animali, uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più vulnerabili;
d. riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, senza essere discriminato, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della persona umana e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia;
e. promuove, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, attività didattico-culturali rivolte all'infanzia, per favorire la conoscenza e il rispetto degli animali, nonché il principio della convivenza con gli stessi;
f. incoraggia gli orientamenti di pensiero e culturali che attengono al rispetto ed alla tutela degli animali e che promuovono iniziative per la sopravvivenza delle specie animali;
g. promuove l'utilizzo di metodi sostitutivi all'impiego di animali nell'attività di sperimentazione per fini di ricerca scientifica di base o applicata;
h. organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le strutture di ricovero convenzionate e mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.

Inoltre, sostiene lo sviluppo delle associazioni aventi finalità zoofile e animaliste, condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata, a qualsiasi scopo, anche a fini di "ricerca scientifica", nei confronti degli animali;
Il Comune di Olgiate Olona, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di costituirsi parte civile nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.

Il provvedimento, oltre a regolamentare la detenzione degli animali ricompresi nell'oggetto, prevede:

1. La responsabilità diretta di chi convive con un animale d'affezione o abbia accettato di occuparsene, della sua salute e del suo benessere nonché della sua sistemazione e

fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare:

a. rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
b. assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico e etologico;
c. consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
d. prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni;
e. assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
f. custodirlo in modo che non danneggi o sporchi le proprietà pubbliche e private;

2. la detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità, ai sensi dell'art.844 del Codice civile e dell'art.659 del Codice penale;
3. il divieto di abbandono e rilascio sul territorio comunale di qualsiasi tipo di animale;
4. le modalità di intervento in caso di avvelenamento di animali;
5. il libero accesso dei cani sui mezzi pubblici e in tutti gli esercizi pubblici, commerciali e uffici comunali, salvo diversa disposizione;
6. la disciplina del transito e del pascolo di greggi ed armenti sul territorio comunale;
7. l'attività di Pet-Therapy;
8. il divieto di accattonaggio con animali, utilizzati per suscitare l'altrui pietà;
9. il rispetto dei criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti, stabiliti dalla Commissione CITES;
10. il mantenimento dell'obbligo di raccolta degli escrementi e di avere con sé paletta o altro strumento idoneo a rimuoverli;
11. l'istituzione delle figure dei "referenti delle colonie feline" (cd gattari/gattare);
12. il divieto di utilizzo di animali per la sperimentazione e la riabilitazione degli animali utilizzati per la sperimentazione;
13. la ricerca della indispensabile collaborazione con le associazioni animaliste.

Con questa visione vengono regolamentate, in base alle varie disposizioni di legge, le attività relative alle seguenti specie animali:

- Cani (Titolo IV)
- Gatti (Titolo V)
- Roditori, logomorfi e mustelidi (Titolo VIII)
- Avifauna (Titolo IX)
- Animali acquatici e anfibi (Titolo X)
- Rettili (Titolo XI)
- Equidi (Titolo XII)
- Piccola fauna (Titolo XIII)
- Animali artropodi (Titolo XIV)
- Animali esotici (Titolo XV)

CANI

Chi custodisce un cane deve consentirgli quotidianamente, secondo le caratteristiche etologiche, l'opportuna attività motoria effettuando regolari uscite giornaliere, anche ai fini dei rapporti sociali con altri esemplari della sua specie e con le altre persone.

Ai cani detenuti in luoghi isolati, presso case disabitate o negli stabilimenti industriali e/o artigianali durante il periodo di chiusura, deve comunque essere assicurato un rapporto quotidiano con il proprietario o altra persona da lui incaricata. (**Art. 28 - Attività motoria e rapporti sociali; sanzione da Euro 50,00 a Euro 300,00)**

Senza il controllo del proprietario o del detentore a qualsiasi titolo, è vietato lasciare i cani liberi di vagare per le strade e le altre aree pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale, soprattutto se ciò crea pericolo per l'incolumità di altre persone, animali oltre che al cane stesso. Il proprietario o detentore di almeno un cane custodito in abitazione con giardino o nelle aree interne degli stabilimenti industriali e/o artigianali, è obbligato a segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà, in prossimità dell'ingresso.

È vietato detenere costantemente cani legati o a catena.

L'impiego dei collari con aculei interni, con dispositivi a scarica elettrica o che emettano segnali acustici molto sgradevoli per il cane, o agiscano con sostanze chimiche, tranne quelli antiparassitari, è vietato.

La detenzione del cane negli appartamenti ed edifici residenziali, negli stabilimenti industriali e/o artigianali, nei giardini prossimi all'abitato, pur nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità, deve avvenire in modo tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica, soprattutto durante le ore notturne. (**Art. 29 - Custodia dei cani; sanzione da Euro 75,00 a Euro 450,00)**

Negli spazi comuni condominiali i cani devono essere sempre accompagnati dai proprietari o detentori a qualsiasi titolo e tenuti al guinzaglio.

Nei recinti ogni cane deve disporre di un recipiente con acqua fresca e pulita e di un riparo (cuccia, casotto,etc.); l'area del box dei cani tenuti in recinto, deve essere pulita con regolarità e gli escrementi devono essere asportati quotidianamente. **(Art. 30 - Dimensioni dei recinti e dei box; sanzione da Euro 75,00 a Euro 450,00)**

Ai cani accompagnati dal proprietario o dal detentore a qualsiasi titolo, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, salvo le aree dei giochi bimbi, successivamente precisate.

Nelle strade, come definite dal Codice della Strada, è fatto obbligo di condurre i cani al guinzaglio, estensibile o non estensibile ad una misura non superiore a 1,5 metri; nelle altre aree pubbliche o private aperte al pubblico in cui è consentito l'accesso ai cani, fatta eccezione per le aree di sgambatura, i cani devono essere tenuti al guinzaglio o devono essere muniti di museruola; l'utilizzo della museruola, che deve essere di materiale atossico adatta alla taglia e alla razza del cane e tale comunque da impedire al cane di mordere ma non di bere, è lasciato alla responsabilità del proprietario o accompagnatore, salvo che l'utilizzo della stessa sia previsto dalla legge

È fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso. Il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente di ogni azione del cane da lui condotto.

È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto. **(Art. 31 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche. Sanzione da Euro 75,00 a Euro 450,00)**

I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, per essere conferiti in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini portarifiuti, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. L'obbligo di raccolta degli escrementi canini sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale, comprese le aree di sgambatura per cani.
(Art. 33 - Obbligo di raccolta degli escrementi. Sanzione da Euro 50,00 a Euro 300,00).

I proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo dei cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide.
Questa norma non si applica agli animali guida per i privi della vista o accompagnatori di portatori diversamente abili e da essi accompagnati; qualora le suddette persone siano accompagnate da altre persone, l'obbligo della raccolta degli escrementi rimane a carico dell'eventuale accompagnatore. **(Art. 33 - Obbligo di raccolta degli**

escrementi. Sanzione da Euro 25,00 a Euro 75,00.)

All'interno delle aree di sgambatura, individuate mediante appositi cartelli e delimitazioni, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità dei loro detentori, in modo tale da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante e/o alle strutture presenti. Le responsabilità civili e penali per eventuali danni procurati dai cani sono esclusivamente a carico dei rispettivi proprietari e/o detentori.

I cancelli pedonali di accesso all'area devono sempre essere richiusi una volta entrati e usciti dall'area. Gli animali devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti.

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei cani, devono provvedere alla raccolta degli escrementi così come previsto in tutte le altre aree di uso pubblico. **(Art. 32 - Aree di sgambatura e percorsi destinati ai cani. Sanzione da Euro 75,00 a Euro 450,00)**

I cani accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, compresi quelli guida per i privi della vista o accompagnatori di soggetti diversamente abili e da essi accompagnati, hanno libero accesso a tutti i pubblici esercizi, gli esercizi commerciali, le strutture ricettive e locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio comunale, fatti salvi specifici divieti previsti dalle norme vigenti per ragioni igieniche e di sicurezza.

I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono i cani in esercizi pubblici, locali e uffici, dovranno farlo usando il guinzaglio ed opportuna museruola, se necessaria in relazione alle caratteristiche dell'animale, ad eccezione dei cani di piccola taglia tenuti in braccio o in borsa, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

Il titolare di un esercizio pubblico e/o commerciale può presentare all'UTA, istanza intesa a limitare l'accesso agli animali; entro 30 giorni l'UTA emette provvedimento di accettazione: in questo caso l'esercente deve esporre specifico avviso all'ingresso dell'esercizio.

E' vietato detenere e consentire l'introduzione di cani, gatti ed altri animali nei locali destinati alla produzione, preparazione e confezionamento di generi alimentari.

I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso a tutti gli uffici comunali, nei modi consentiti (*usando il guinzaglio ed opportuna museruola, se necessaria in relazione alle caratteristiche dell'animale, ad eccezione dei cani di piccola taglia tenuti in braccio o in borsa, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno*) **(Art. 34 - Accesso negli esercizi pubblici, commerciali, nelle strutture ricettive, nei locali ed uffici aperti al pubblico e negli Uffici Comunali. Sanzione da Euro 50,00 a Euro 300,00)**

Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo di un cane, ivi compreso chi ne fa commercio, è tenuto ad iscriverlo all'anagrafe canina entro 15 giorni dall'inizio del possesso o entro trenta giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo.

È obbligatorio sottoporre il cane ad inserimento di microchip, anche per quelli già iscritti all'anagrafe canina, qualora dotati di tatuaggio divenuto oramai illeggibile.
In caso di cessione definitiva, il cedente e il nuovo proprietario sono tenuti a farne denuncia all'anagrafe canina entro quindici giorni dall'evento.

Il microchip contiene un codice di 15 cifre, è inalterabile e sicuro, viene applicato con una siringa in modo indolore sul lato sinistro del collo o della spalla e letto avvicinando un apposito lettore. Il tatuaggio, se leggibile, è consentito come mezzo di identificazione solo per i cani nati prima del 2004.

La scomparsa per qualsiasi causa del proprio cane deve essere denunciata dal proprietario, possessore o detentore entro sette giorni all'UTA o alla Polizia locale o al canile sanitario dell'ASL del Comune ove si è verificato l'evento.
Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati sul territorio olgiatese, è tenuto a comunicarlo senza ritardo alla Polizia locale di Olgiate Olona **(0331-608732)** o al Servizio Veterinario ASL (ora ATS), consegnandolo al più presto al canile sanitario o fornendo le indicazioni necessarie al suo ritiro.
È raccomandabile ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani applicare al collare dell'animale una medaglietta ben visibile ove sia riportato almeno un recapito telefonico del proprietario o detentore. **(Art. 35 – Anagrafe canina - Smarrimento – Rinvenimento; Sanzione da Euro 50,00 a Euro 300,00).**

By Alfonso Castellone 2018